

Iperammortamento 2026



CAPITALHUB
La Finanza Agevolata

00187 Roma - Via Veneto 53/B

1000 Brussels - Rue des Colonies 11

87100 Cosenza - Via Miceli 82

T: + 39 06 45250200

contactnow@capitalhub.it



CAPITALHUB
La Finanza Agevolata



Beneficiari

Possono accedere all'ipermammortamento i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali.

Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.



Agevolazione

Il costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nelle misure di cui alle tabelle qui sotto per gli **investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028**.



CAPITALHUB
La Finanza Agevolata

Investimenti 4.0 e Autoproduzione di energia

L'agevolazione è riconosciuta per gli investimenti in:

a) Beni materiali e immateriali

Beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla presente legge (sostituiscono gli allegati A e B di industria 4.0), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

b) Autoproduzione di energia

Beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, **lettere b) e c)**, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.

Requisiti specifici degli investimenti

- investimenti in **beni materiali e immateriali strumentali nuovi** compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- i **beni devono essere prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea** o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (Il Ministero ha dichiarato di voler eliminare questa caratteristica e siamo in attesa del relativo decreto).
- investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa **finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili** destinata all'autoconsumo anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, compresi gli **impianti per lo stoccaggio dell'energia** prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.



Percentuale di maggiorazione del costo:

+180%

per investimenti fino a 2,5 milioni
€

(beneficio fiscale stimato con IRES
al 24%: **43,2%**)

+100%

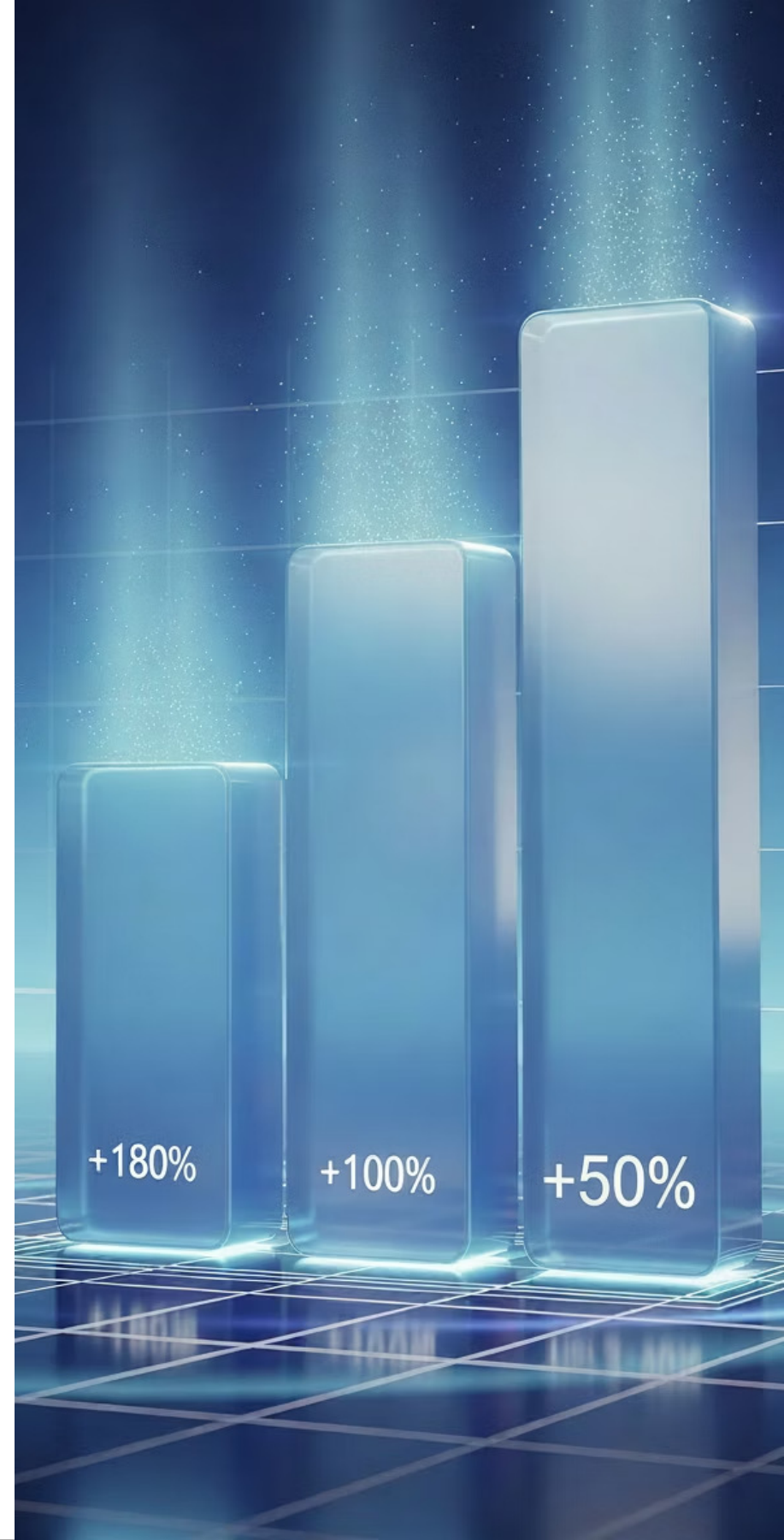
per la quota oltre 2,5 e fino a 10
milioni €

(beneficio fiscale stimato con IRES
al 24%: **24%**)

+50%

per la quota oltre 10 e fino a 20 milioni €

(beneficio fiscale stimato con IRES al 24%: **12%**)



Modalità operativa



Per l'accesso al beneficio l'impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal **GSE** (Gestore dei Servizi Energetici), sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

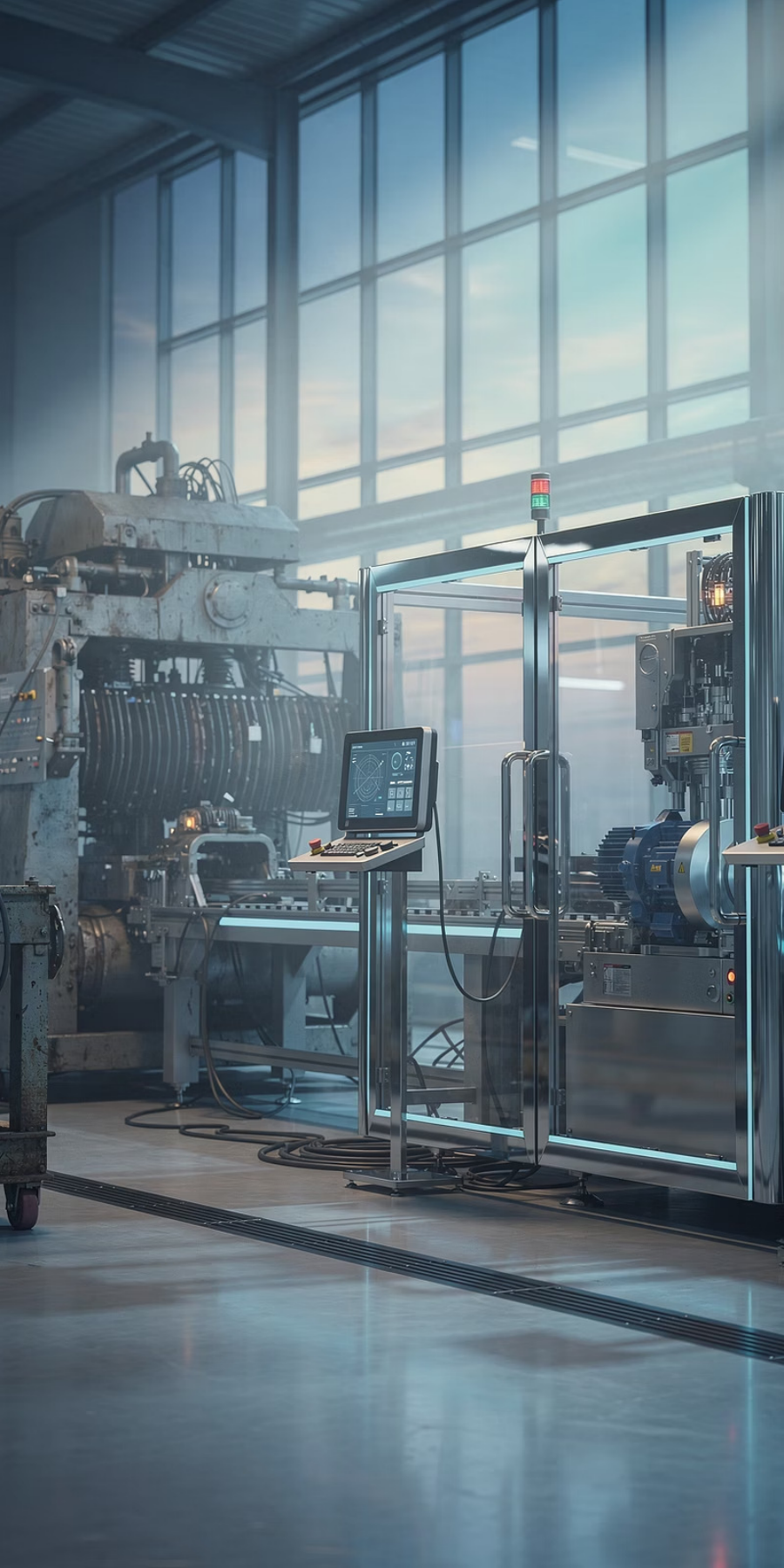


Cumulabilità

Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto.

La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.

☐ **Importante:** La maggiorazione del costo non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Credito di imposta 4.0 o 5.0)



Gestione dei beni acquistati

Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il **realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione** ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, come originariamente determinate, **a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa sostituisca il bene originario con un bene** materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Una procedura “non automatica”

Dal testo del decreto emerge un percorso a più passaggi: in sostanza vengono confermati gli adempimenti introdotti per i crediti d'imposta, con una logica ben diversa dall'iper-ammortamento “vecchio stile”. L'impostazione, peraltro, risulta coerente con il nuovo Codice degli incentivi (d.lgs. 184/2025, in vigore dal 1° gennaio 2026).

La triplice comunicazione al GSE: gli step operativi

L'accesso al beneficio passa da tre comunicazioni al GSE, sul modello già utilizzato per il 4.0 (ad esempio DM 15 maggio 2025). In particolare:

Comunicazione preventiva Invio dei dati essenziali che identificano l'investimento agevolabile.

Comunicazione di conferma Entro 60 giorni dalla conferma di ricezione da parte del GSE va trasmessa la comunicazione che attesta l'avvenuto pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo del bene.

Comunicazione di completamento Da inviare dopo la realizzazione dell'investimento e comunque non oltre il 15 novembre 2028.

Perizie e Certificazioni Richieste

Il decreto sull'Iperammortamento 2026 introduce requisiti specifici in termini di perizie e certificazioni, garantendo trasparenza e conformità degli investimenti.

Perizia Tecnica: Requisiti e Alternative

Le caratteristiche del bene e l'avvenuta interconnessione devono risultare da una perizia tecnica asseverata. Questa è rilasciata da ingegneri o periti industriali iscritti all'albo, e nel settore agricolo anche da agronomi/forestali, agrotecnici laureati o periti agrari laureati. Per investimenti di costo unitario inferiore a 300.000 euro, è ammessa una dichiarazione del legale rappresentante (o del titolare, per le ditte individuali).

Certificazione delle Spese e Coerenza Contabile

È richiesta una certificazione che attesti l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza con la documentazione contabile dell'impresa. Tale certificazione è rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale; per le imprese non soggette a revisione, può intervenire un revisore esterno.

Energia Rinnovabile: Beni Agevolabili

Per gli investimenti legati all'autoproduzione energetica, il decreto ricomprende:

- Gruppi di generazione di energia elettrica
- Sistemi di accumulo e stoccaggio
- Trasformatori e misuratori
- Impianti per calore di processo
- Servizi ausiliari di impianto

Controlli e Recupero dell'Agevolazione

Il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) non si limita alla gestione dell'accesso, ma è anche incaricato di svolgere controlli sull'agevolazione. L'eventuale recupero delle somme avviene tramite l'Agenzia delle Entrate, sulla base delle segnalazioni trasmesse dal GSE.

CAPITALHUB ti supporta così (senza anticipi o rimborsi spesa):

Analisi Iniziale e Classificazione

Raccolta dati/documentazione, analisi e verifiche documentali.

Classificazione del bene in una delle voci/categorie:

- allegato A o B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n.232.
- Tabelle IV e V della Legge n. 199/2025

Verifica Requisiti e Interconnessione

Verifica dell'avvenuta interconnessione.

Verifica dei requisiti obbligatori.

Verifica dei requisiti ulteriori.

Documentazione e Comunicazioni

Comunicazioni GSE

Redazione della perizia asseverata

Redazione dell'analisi tecnica a corredo della perizia

Supporto Continuo

Supporto tecnico completo durante eventuali controlli/verifiche